

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del 30 aprile 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 60 cpv. 2

² Alle madri allattanti devono essere concessi i tempi necessari all'allattamento o al tiraggio del latte. Di questi, durante il primo anno di vita del bambino vengono computati come tempo di lavoro retribuito:

- a. per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore: almeno 30 minuti;
- b. per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore: almeno 60 minuti;
- c. per una durata del lavoro giornaliero superiore a sette ore: almeno 90 minuti.

Art. 62 cpv. 2

² Se soltanto mediante l'adozione di adeguate misure di protezione è possibile eliminare minacce pericolose per la salute della madre e del bambino, l'efficacia di queste misure deve essere verificata periodicamente, almeno ogni trimestre. Se l'obiettivo di protezione non viene raggiunto, occorre procedere conformemente agli articoli 64 capoverso 3 e 65 della presente ordinanza.

Art. 65 Lavori vietati durante la maternità
(art. 35 LL)

Se non è possibile un trasferimento giusta l'articolo 64 capoverso 3, la donna in questione non può più essere occupata nell'azienda o nella parte d'azienda interessata dal pericolo.

¹ RS 822.111

Art. 66, rubrica e frase introduttiva

Lavori sotterranei nelle miniere

(art. 36a LL)

È vietato impiegare donne in lavori sotterranei nelle miniere, salvo che si tratti di:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2014.

30 aprile 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova